



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

SILVANO COLBACCHINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

ICM SPA (CF: 00184540276) con l'avv. Girolamo Sarnelli

CONTRO

MOCCIA CONGLOMERATI SRL (CF: 04775921218) con l'avv. Gennaro


Nocerino

in punto: appalto (opposizione a decreto ingiuntivo)

CONCLUSIONI

di parte opponente: *“1. in via pregiudiziale di rito, dichiarare con Sentenza, ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore del Collegio Arbitrale in virtù della clausola compromissoria prevista all’art. 25 del contratto di subappalto prot. n.*





64693 del 4.7.2019 (che recepisce integralmente l'art. 28 delle Condizioni Generali di Contratto) per come integrato dall'atto aggiuntivo prot. n. 65508 del 9.7.2020 e dal prospetto di definizione variante del 30.9.2020, clausola specificamente sottoscritta ed approvata dalle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (pag. 18 contratto di subappalto) e, per l'effetto:

a) revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 1432/2021 del 30.6.2021;

b) condannare la opposta alla restituzione della somma di € 61.202,00 versata da ICM a seguito di notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto;

c) valutare d'ufficio l'applicabilità dell'art. 96, comma III, c.p.c., e, in caso positivo, condannare la Soc. Moccia Conglomerati S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Soc. ICM S.p.A., di una somma di danaro equitativamente determinata;


d) condannare l'opposta alla refusione delle spese del presente giudizio;

2. nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione pregiudiziale, rimettere la causa sul ruolo, concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

In ogni caso, si reiterano le ulteriori conclusioni nel merito:

3. revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 1432/2021 del 30.6.2021 stante l'insussistenza dei presupposti per procedere in sede monitoria e, in ogni caso, l'evidente infondatezza della pretesa creditoria azionata da Moccia, con condanna di quest'ultima alla restituzione della





somma di € 61.202,00 versata da ICM a seguito di notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto;

4. sempre nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione pregiudiziale, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento contrattuale della Soc. Moccia Conglomerati S.r.l., dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto prot. n. 64693 del 4.7.2019 per come integrato dall'atto aggiuntivo prot. n. 65508 del 9.7.2020, condannando l'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che saranno precisati e quantificati in corso di causa essendo ancora in corso i lavori originariamente affidati alla opposta Soc. Moccia Conglomerati S.r.l., o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche ed eventualmente mediante compensazione con importi che, all'esito del giudizio, dovessero risultare dovuti alla Soc. Moccia Conglomerati S.r.l.;


5. valutare d'ufficio l'applicabilità dell'art. 96, comma III, c.p.c., e, in caso positivo, condannare la Soc. Moccia Conglomerati S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Soc. ICM S.p.A., di una somma di danaro equitativamente determinata.

Con vittoria di spese (anche generali, 15,00%) e compensi di lite.”

di parte opposta: *“ritenuta sussistente la competenza del Giudice Ordinario, si insiste per la conferma del D.I. opposto, non avendo l'opponente preso alcuna posizione sul credito azionato e per aver esso stesso (con il riconoscimento del debito) sottratto dalla potestas judicandi degli arbitri l'odierno giudizio.*

In subordine, e nella denegata ipotesi l'Onorevole Giudicante ritenesse applicabile l'exceptio compromissi, voglia compensare integralmente le





spese del presente giudizio, in coerenza con il granitico insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi inaudita altera parte, sia perché non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso di Moccia Conglomerati srl il tribunale, con decreto n.1432/2021 -immediatamente esecutivo-, ingiungeva a ICM spa di pagare alla ricorrente la somma di € 55.729,39, oltre ad accessori, quale residuo corrispettivo di lavori eseguiti su incarico dell'ingiunta.

Avverso tale decreto proponeva opposizione ICM spa eccependo l'incompetenza del giudice ordinario (per la presenza di clausola compromissoria) e deducendo nel merito l'infondatezza della pretesa di pagamento attesi i ritardi e i gravi inadempimenti di cui Moccia si era resa responsabile nell'esecuzione dei lavori. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opposta alla restituzione di quanto versate per effetto della clausola di provvisoria esecutività e, in via riconvenzionale, previa declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa di Moccia Conglomerati, la condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Moccia Conglomerati srl, costituitasi nelle forme di rito, contestava in fatto e in diritto le argomentazioni ex adverso dedotte e chiedeva il rigetto





dell'opposizione.

Acquisita la documentazione offerta, ritenuta la rilevanza dell'eccezione di arbitrato, con ordinanza 10/1/2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di arbitrato sollevata tempestivamente dall'opponente è fondata.

L'art. 25 del contratto di subappalto sottoscritto in data 18/9/2019 tra ICM spa e Moccia Conglomerati srl riporta integralmente l'art. 28 delle condizioni generali giusta il quale *“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte da un Collegio Arbitrale di tre membri dei quali uno nominato dalla parte richiedente contestualmente alla richiesta di arbitrato, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., il secondo dall'altra parte con la medesima modalità entro 15 giorni dalla richiesta di arbitrato.*

Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato da due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, entro 30 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro, dal presidente del Tribunale di Vicenza che provvederà anche alla nomina dell'arbitro che la parte abbia omesso di nominare entro il termine di 15 giorni come sopra indicato. Sede dell'arbitrato è Vicenza.

Gli arbitri decideranno in via irrituale secondo diritto e le parti si impegnano fin d'ora a considerare la loro decisione, ancorchè assunta a maggioranza, come manifestazione della propria volontà contrattuale ed a darvi immediata esecuzione”.

Trattandosi di arbitrato irrituale Moccia Conglomerati srl doveva rivolgersi,





per far valere la propria pretesa creditoria, non al giudice ordinario ma al collegio arbitrale.

Va ricordato a tale riguardo che *“Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale”* (Cass. SU 16044/2002).

Dall'improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Moccia Conglomerati srl alla restituzione a ICM spa della somma di € 61.202,00 dalla stessa versatale per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Moccia Conglomerati srl va condannata alla rifusione in favore di ICM spa della metà delle spese di lite, procedendosi per la rimanente parte a compensazione attesa la natura processuale della pronuncia.

PQM

definitivamente pronunciando nell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1432/2021, promossa da ICM spa contro Moccia Conglomerati srl così decide:

DICHIARA improponibile, giusta clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda di cui al ricorso monitorio, e per l'effetto

REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;

CONDANNA Moccia Conglomerati srl a restituire a ICM spa la somma di





€ 61.202,00, oltre ad interessi legali dal di del versamento al saldo.

CONDANNA Moccia Gonglomerati srl al pagamento in favore di ICM spa della metà delle spese del presente giudizio, le quali si liquidano d'ufficio - per l'intero- in complessivi € 5.406,50, di cui € 406,50 per spese e € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge. COMPENSA la rimanente parte.

Vicenza 11 aprile 2023

Il giudice

Silvano Colbacchini

Arbitrato in Italia

